REGOLAMENTO (CEE) N. 2661/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1366/80 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha previsto la concessione di un premio variabile alla macellazione degli ovini ; che è necessario adottarne le modalità d'applicazione ;

considerando che è necessario predisporre che beneficino del premio solamente gli animali nati ed allevati nello Stato membro che concede il premio ;

considerando che è necessario prevedere per gli Stati membri la possibilità di concedere il premio in occasione della prima immissione sul mercato degli animali ai fini della loro macellazione ; che in tal caso è opportuno prevedere misure che consentano di garantire che gli animali o le loro carni non possano beneficiare del premio più volte ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio è pari alla differenza tra il livello guida ed il prezzo di mercato constatato nello o negli Stati membri interessati ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede che, in caso d'applicazione nel premio in uno Stato membro, un importo pari a quello di detto premio è prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato membro in causa ; che è necessario adottare le modalità di calcolo di tale importo ; che tale importo può essere reso noto unicamente dopo detta uscita ; che occorre pertanto prevedere una cauzione per tale importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (4), le somme indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di una parte dell'operazione ; che, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data in cui interviene il fatto generatore del credito sull'importo relativo alla suddetta operazione, qual è definito dalla normativa comunitaria o, in mancanza ed in attesa di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro interessato ; che tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle succitate disposizioni ;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 solamente gli animali della specie ovina :

a) rispondenti alle norme di qualità che figurano in allegato, e

b) che sono originari dello Stato membro in cui è concesso il premio o che sono stati allevati in tale Stato membro per almeno due mesi.

2. Gli Stati che concedono tale premio determinano, nell'ambito della definizione data al paragrafo 1, le categorie, le qualità ed i limiti di peso degli animali cui riservano il diritto di beneficiare del suddetto premio.

3. Gli Stati membri possono prevedere la concessione del premio al momento della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione e ne informano la Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri interessati prendono le misure necessarie affinché le carcasse di ovini, nonché, in caso d'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, gli animali per i quali è stato concesso il premio, siano state identificate in maniera permanente, in modo da evitare che possano beneficiare nuovamente del premio.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(3) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 19.
(4) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

2. Gli Stati membri interessati prendono le misure necessarie affinché gli animali, nonché le carcasse fresche o congelate di ovini introdotti nel loro territorio siano identificati come tali.

Articolo 3

1. Per ciascuno Stato membro interessato, la Commissione fissa ogni settimana l'importo del premio della settimana che inizia ventuno giorni prima della settimana di fissazione.

2. Per il calcolo dell'importo del premio, il prezzo di mercato è quello constatato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2657/80.

Tuttavia, per quanto riguarda la regione 5, il prezzo di mercato è quello constatato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un solo Stato membro.

Articolo 4

1. Per ciascuno Stato membro interessato, l'importo da riscuotere all'uscita dal suo territorio dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

2. All'uscita dal territorio dello Stato membro interessato dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, viene costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dallo Stato membro interessato ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto, in conformità del paragrafo 1, e che deve essere perlomeno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. La cauzione è svincolata non appena è pagato l'importo di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati per le carcasse di ovini fresche o refrigerate. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ed all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 5

1. Gli Stati membri che concedono il premio prendono tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di necessità, detti Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il ricupero di un importo pari al premio che è stato versato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri che concedono il premio comunicano alla Commissione le misure prese ai fini dell'attuazione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla loro applicazione.

2. Gli Stati membri che concedono il premio comunicano alla Commissione non oltre il giovedì di ogni settimana :

a) l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato constatato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2657/80 ;

b) l'importo provvisorio del premio per la settimana che precede la settimana in corso ;

c) l'importo definitivo del premio per la settimana che inizia 21 giorni prima della settimana della comunicazione nonché il numero degli animali per i quali è stato acquisito, nella suddetta settimana, il diritto al premio.

Inoltre, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, non appena possibile e settimanalmente, la ripartizione per categoria degli animali per i quali è stato acquisito il diritto al premio, nonché il loro peso carcassa totale stimato.

Articolo 7

Sono dichiarati a detrazione delle spese del FEAOG :

— gli importi riscossi dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1,

— gli importi recuperati dagli Stati membri nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nella misura in cui spese corrispondenti a tali importi saranno state messe a carico del finanziamento comunitario.

Articolo 8

1. Il tasso di conversione da applicare al premio di cui all'articolo 1 è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della macellazione dell'animale oggetto del premio oppure, ove si applichi l'articolo 1, paragrafo 3, il giorno della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.

2. Il tasso di conversione applicabile all'importo da riscuotere in conformità dell'articolo 4 è quello in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di uscita dallo Stato membro in questione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Norme di qualità

Per beneficiare del premio, una carcassa dev'essere bene in carne in tutte le sue parti. I lombi devono essere ben sviluppati, gli arti e le spalle devono essere moderatamente bene in carne, ma i quarti anteriori possono essere relativamente pesanti. La carne deve essere soda. Lo strato di grasso dev'essere leggero. Una carcassa eccessivamente grassa è rifiutata. Un animale vivo dev'essere tale da produrre una carcassa conforme almeno a tali norme di qualità.